

## **REGOLAMENTO DELLE ENTRATE DELL'ENTE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 9 DEL 13 FEBBRAIO 2004. MODIFICATO CON  
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 4  
MARZO 2005. MODIFICATO CON DELIBERA DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 26 MARZO 2007.

### **TITOLO I FINALITA', CONTENUTO E NORME GENERALI SULLE ENTRATE**

#### **CAPO I FINALITA' E CONTENUTO**

##### **Art. 1 - Finalità e contenuto del regolamento -**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento al dettato normativo della parte II del suddetto decreto, ed in attuazione a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in armonia con quanto indicato nel vigente regolamento comunale di contabilità di questo Ente.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, contestualmente individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi vigenti, nello Statuto del Comune, negli atti regolamentari di questo ente e, in particolare, nel vigente regolamento di contabilità dell'ente, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dagli ulteriori specifici regolamenti comunali vigenti.

**Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare -** 1. Con riferimento alle entrate tributarie il

regolamento non può adottare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

#### **CAPO II ENTRATE COMUNALI**

**Art. 3 - Individuazione delle entrate -** 1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. L'istituzione eventuale del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

**Art. 4 - Norme per tipologie di entrate -** 1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi capi del presente regolamento, o con appositi specifici regolamenti, approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il presente regolamento e quelli specifici delle altre entrate esprimono in ogni caso efficacia a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione entro il cui termine devono essere approvati, se non disposto diversamente per espressa decisione dell'organo deliberante.

3. Per la pubblicità del presente regolamento e di quelli indicati nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di legge, in merito alla comunicazione al Ministero delle Finanze ed alla pubblicazione con avvisi anche sulla Gazzetta Ufficiale.

**Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi -** 1. Al consiglio comunale ed alla giunta comunale secondo le rispettive competenze spetta la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla Legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nella parte II del D.lgs. 18

agosto 2000, n. 267, nell'ipotesi che l'Ente versi in stato di dissesto, successivo alla loro approvazione da parte del competente organo dell'Ente.

2. La deliberazione di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe o prezzi fissati per l'anno precedente a quello per cui si deve determinare la nuova misura.

#### **Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni -**

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sulla base del presente regolamento nei capi riferiti alle singole specifiche entrate, ovvero negli appositi regolamenti delle entrate non comprese in questo regolamento, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base alle previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento o eventualmente di quelli specifici delle singole entrate, che non necessitano di essere disciplinate tramite norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi il regolamento includendo espressa esclusione della previsione di legge fino alla entrata in vigore del regolamento stesso, nell'ipotesi di cui questa non abbia carattere urgente.

3. Le agevolazioni sono concesse a istanza degli interessati o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare specifica, possono essere applicate direttamente dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte dell'Amministrazione.

### **CAPO III GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Art. 7 - Forme di gestione -** 1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli da 30 a 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

b) affidamento mediante convenzione con azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i cui eventuali soci privati siano soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) *affidamento a Riscossioni Spa o alle sue società partecipate, a seguito della riforma della riscossione avviata con il D.L. 203/05 e secondo le disposizioni in essa contenute;*<sup>1</sup>

e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. La gestione diversa da quella diretta può essere disposta dal consiglio comunale con proprio atto deliberativo, su proposta della giunta comunale previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi rapportati alle disponibilità di risorse interne dell'Ente.

4. L'affidamento in gestione esterna non deve comportare in alcun caso maggiori oneri per i cittadini.

#### **Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate -** 1.

L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate di carattere tributario è riservata al Funzionario Responsabile di ciascun tributo, designato con deliberazione di Giunta Comunale. Il Funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- del rispetto del presente regolamento.

Sono di competenza del Funzionario responsabile tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso tributario.

<sup>1</sup> Lettera interamente sostituita con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007. Il testo precedente della lett. d) era il seguente: "affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".

2. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al Responsabile del Servizio al quale risultano affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o altro atto amministrativo analogo, le risorse della singola entrata.

Il Responsabile del servizio è responsabile unico:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
- del rispetto del presente regolamento.

Sono di competenza del Funzionario Responsabile del servizio tutti gli atti relativi al contenzioso ed alle riscossioni coattive.

**Art. 9 - Attività di verifica e controllo - 1.** I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 9 agosto 1990, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina della legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste dagli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le indicazioni dettate nel Piano Esecutivo di Gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del PEG o altro strumento di gestione analogo, ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi

da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

7. La giunta comunale può assumere atti di indirizzo, ove ciò sia considerato opportuno, per l'attività di controllo e/o accertamento delle diverse entrate, individuando i settori di intervento.

8. In relazione ai risultati raggiunti con i controlli, rapportati agli obiettivi prefissati dalla giunta comunale, questa può stabilire dei compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici interessati.

**Art. 10 - Poteri ispettivi - 1.** Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

3. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

4. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a questionari o quesiti, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela della privacy, attraverso i mezzi più celeri consentiti dalle leggi in vigore (fax, posta, ecc.).

**Art. 11 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria - 1.** Le entrate sono da considerarsi accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare:

- il debitore (sia esso persona fisica o giuridica);
- l'ammontare del credito;
- la scadenza del pagamento.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento di entrate devono essere formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti del presente articolo deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata a/r in applicazione delle norme di cui all'art. 20 del presente regolamento.

4. L'attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria è effettuata dal funzionario responsabile della singola entrata o tributo interessato. Nel caso di affidamento in concessione della gestione di questa fase dell'entrata le rispettive attività sono effettuate dal concessionario con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare di incarico.

#### CAPO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

**Art. 12 - Forme di riscossione - 1.** Se non diversamente previsto tassativamente dalla legge, la riscossione delle entrate anche tributarie può essere fatta tramite:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli da 24 a 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione con azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e nel caso in cui vi siano soci privati, questi siano soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) *affidamento a Riscossioni Spa o alle sue società partecipate, a seguito della riforma della riscossione avviata con il D.L. 203/05 e secondo le disposizioni in essa contenute;*<sup>2</sup>
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- f) direttamente presso il Comune per il tramite del concessionario della tesoreria comunale.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, anche di natura tributaria, ad apposite ditte, private e/o pubbliche, specializzate nel campo del recupero crediti, in base alle norme vigenti.

<sup>2</sup> Lettera interamente sostituita con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007. Il testo precedente della lett. d) era il seguente: "affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".

3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene *tramite ruolo se affidata a Riscossioni Spa o alle sue società partecipate, a seguito della riforma della riscossione avviata con il D.L. 203/05 e secondo le disposizioni in essa contenute,*<sup>3</sup> ovvero attraverso la procedura prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 (ingiunzione) *con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore.*<sup>4</sup>

4. E' facoltà della giunta comunale decidere la forma di riscossione, anche coattiva, compresa la decisione sulla cessione dei crediti, con proprio atto motivato, nel rispetto del principio di semplificazione degli adempimenti dei cittadini e dei contribuenti e del principio di economicità per l'Ente, tendendo, compatibilmente con questi principi, all'unificazione delle modalità di versamento delle entrate.

5. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

6. Regolamenti specifici possono prevedere e autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista comunale o di altri agenti contabili.

**Art. 12 bis – Misure relative ai versamenti - 1.** *Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*<sup>5</sup>

**Art. 13 - Formazione dei ruoli - 1.** Competente ad apporre il visto di esecutività sui ruoli è il funzionario responsabile della specifica entrata cui gli stessi si riferiscono.

**Art. 13-bis – Rateizzazione delle somme da riscuotere - 1.** Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate,

<sup>3</sup> Frase sostituita con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007. Il testo sostituito era il seguente: "attraverso la procedura prevista con Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo)".

<sup>4</sup> Periodo aggiunto con modifica al regolamento approvata con delibera C.C. 15 del 4/3/2005, in vigore dal 1/1/2005.

<sup>5</sup> Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007.

debitamente comprovate, il pagamento dilazionato fino a 8 rate, di pari importo, nel termine massimo di 24 mesi elevabile a 36 mesi se superiore a euro 51.000 delle somme da riscuotere.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva delle somme da riscuotere.

**Art. 13-ter – Compensazione crediti/debiti tributari** – 1. Il contribuente può compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

2. Il responsabile del tributo, con apposito provvedimento motivato, dispone la compensazione crediti/debiti nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti:

a) il credito può essere compensato solo se esiste un provvedimento di riconoscimento dello stesso dal quale emerge che il credito medesimo sia certo, liquido ed esigibile;

b) il provvedimento del responsabile deve contenere tassativamente i seguenti elementi minimi:

- la natura del credito e del debito;
- l'ammontare delle somme oggetto di compensazione.<sup>6</sup>

**Art. 14 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie** - 1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito provvedimento motivato, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione, nei modi e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. Tale atto deve contenere tassativamente i seguenti elementi minimi:

- a) l'entrata oggetto di transazione;
- b) l'origine del debito e i principi giuridici su cui si fonda la pretesa dell'Ente;
- c) gli elementi oggetto transazione;
- d) le motivazioni della transazione;
- e) le somme pretese dall'Ente;
- f) le somme dovute a seguito della transazione;
- g) l'eventuale rateizzazione delle somme dovute.
- h) il calcolo circa la convenienza economica alla transazione per l'Ente.

<sup>6</sup> Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti sono posti i seguenti obblighi a carico del responsabile del servizio che attua la transazione:

a) per importi di transazione fino a euro 5.000 può agire direttamente dando semplice comunicazione alla giunta comunale;

b) per importi di transazione da euro 5.000 a euro 51.000 può agire solo previo parere vincolante della giunta comunale;

c) per importi di transazione superiore a euro 51.000 può agire solo previo parere vincolante del consiglio comunale.

**Art. 15 - Rimborsi** - 1. I rimborsi di tributi o di altre entrate versate all'Ente e risultate non dovute, sono disposti dal responsabile del servizio o tributo su richiesta del contribuente o utente, ovvero d'ufficio se direttamente riscontrato o previsto dalla legge.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento e deve essere tassativamente presentata, pena inammissibilità, entro i termini di decadenza previsti dalle leggi che regolano la specifica entrata e, ove non previsti, entro il termine di due anni dall'avvenuto pagamento.<sup>7</sup>

3. In deroga agli eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del tributo può disporre, nel termine ordinario di prescrizione decennale, il rimborso delle somme dovute ad altro Comune ed erroneamente versata all'Ente e ove vi sia l'assenso del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere versata direttamente ad esso.

## CAPO V ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

**Art. 16 - Tutela giudiziaria** - 1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno

<sup>7</sup> Comma interamente sostituito con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007. Il testo precedente era il seguente: "2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento e deve essere tassativamente presentata, pena inammissibilità, entro i termini di decadenza previsti dalle leggi che regolano la specifica entrata e, ove non previsti, entro il termine di due anni dall'avvenuto pagamento."

o più professionisti una convenzione in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi per legge.

**Art. 17 - Autotutela (rinvio) - 1.** L'Amministrazione, nella persona del funzionario responsabile del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente un proprio atto ritenuto errato o illegittimo nei limiti e con le modalità di cui all'apposito regolamento

**Art. 18 - Accertamento con adesione (rinvio) - 1.** Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con il D.Lgs. 218/1997, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, così come previsto dall'apposito regolamento.

**Art. 19 - Procedura delle comunicazioni e potere di nomina messi autorizzati - 1.** Le comunicazioni ai cittadini e contribuenti circa gli atti di pagamento e gli atti tributari devono avvenire con notifica tramite messo comunale o messo autorizzato.

2. In deroga al comma precedente è ammessa la notifica a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in plico aperto.

3. In ogni caso si applicano le norme previste dagli articoli da n. 136 a n. 151 del Codice di Procedura Civile e dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890 relativa alla notificazione degli atti a mezzo posta.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti del presente articolo, per agevolare i contribuenti e semplificare le procedure per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al Regio decreto 14.04.1910, n.639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'Ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Comma interamente sostituito con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007. Il testo precedente era il seguente: "4. Ai fini di cui ai commi precedenti del presente articolo, per agevolare i contribuenti e semplificare le procedure per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, il sindaco può, con proprio atto motivato, nominare messo autorizzato uno

5. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgvo. 15.12.97 n.446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti, che, per qualifica professionale, esperienza e capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia al corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed al superamento di un esame di idoneità.<sup>9</sup>

6. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato e non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.<sup>10</sup>

## NORME FINALI

**Art. 20 Norme abrogate - 1.** Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Art. 21 Pubblicità del regolamento e degli atti - 1.** Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 22 Entrata in vigore del regolamento - 1.** Il presente regolamento, così come integrato, entra in vigore a partire dal primo gennaio 2007.<sup>11</sup>

2. Il presente regolamento, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30

*o più dipendenti o collaboratori, dell'ufficio tributario comunale e degli altri uffici comunali e uno o più dipendenti anche di ditte esterne incaricate di servizi in concessione e legate all'Ente da rapporto di servizio, giusto il disposto dell'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 546/1992."*

<sup>9</sup> Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007.

<sup>10</sup> Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007.

<sup>11</sup> Comma sostituito con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007. Il testo precedente era il seguente: "1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2004."

giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

**Art. 23 Casi non previsti dal presente regolamento** – 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

**Art. 24 Rinvio dinamico** – *abrogato*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Articolo soppresso con deliberazione C.C. n. 16 del 26/03/2007. Il testo abrogato così recitava: "**Art. 24 Rinvio dinamico** – 1 *Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.*

2. *In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata*".

**INDICE*****TITOLO I - FINALITA', CONTENUTO E NORME GENERALI SULLE ENTRATE*****CAPO I - FINALITA' E CONTENUTO**

- Art. 1 Finalità e contenuto del regolamento  
Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare

**CAPO II - ENTRATE COMUNALI**

- Art. 3 Individuazione delle entrate  
Art. 4 Norme per tipologie di entrate  
Art. 5 Aliquote, tariffe e prezzi  
Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

**CAPO III - GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Art. 7 Forme di gestione  
Art. 8 Soggetti responsabili delle entrate  
Art. 9 Attività di verifica e controllo  
Art. 10 Poteri ispettivi  
Art. 11 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

**CAPO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

- Art. 12 Forme di riscossione  
Art. 12bis Misure relative ai versamenti  
Art. 13 Formazione dei ruoli  
Art. 13bis Rateizzazione delle somme da riscuotere  
Art. 13ter Compensazione crediti/debiti tributari  
Art. 14 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie  
Art. 15 Rimborsi

**CAPO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

- Art. 16 Tutela giudiziaria  
Art. 17 Autotutela (rinvio)  
Art. 18 Accertamento con adesione (rinvio)  
Art. 19 Poteri di nomina messi autorizzati

**NORME FINALI**

- Art. 20 Norme abrogate  
Art. 21 Pubblicità del regolamento e degli atti  
Art. 22 Entrata in vigore del regolamento  
Art. 23 Casi non previsti dal presente regolamento  
Art. 24 Rinvio dinamico